

Legge regionale 18 maggio 1983, n. 26 (BUR n. 22/1983)

ESTENSIONE DELLE DISPOSIZIONI DI CUI ALL'ARTICOLO 3 DELLA LEGGE REGIONALE 12 GENNAIO 1979, N. 2, AL PRESIDENTE, AI MEMBRI DEL COMITATO ESECUTIVO E AI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DEL COMPENSORIO PREVISTO DALLA LEGGE 16 APRILE 1973, N. 171, E ISTITUITO DALLA LEGGE REGIONALE 8 SETTEMBRE 1974, N. 49

Art. 1

Al presidente, ai membri del Comitato esecutivo e ai componenti del Consiglio del Compensorio di cui alla legge regionale 8 settembre 1974, n. 49, sono corrisposti, l'indennità di carica e il gettone di presenza, nei limiti indicati dai commi primo, secondo e terzo dell'art. 3 della legge regionale 12 gennaio 1979, n. 2 e successive modificazioni.

La spesa derivante dall'applicazione della presente legge è imputata al cap. 3150 del bilancio di previsione 1983 e pluriennale 1983/1986 che presenta sufficiente disponibilità.

Art. 2

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione del Veneto.